

Allegato alla let. n. 146544/INT-12/X (DE)
in data 10/04/08 08/09/2013



8873

Ministero della Difesa

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 8/31810

Roma, li 13 SET. 2011

Rif. nota n. M_DGASAN/0011288 del 5 agosto 2011.

OGGETTO: Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante l'attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida.

A DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE 00100 ROMA

e, per conoscenza:

| | |
|--|------------|
| STATO MAGGIORE DELLA DIFESA | 00100 ROMA |
| SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA | 00100 ROMA |
| STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO | 00100 ROMA |
| STATO MAGGIORE DELLA MARINA | 00100 ROMA |
| STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA | 00100 ROMA |
| COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI | 00100 ROMA |

In relazione al contenuto della nota in riferimento, si osserva che il principio generale secondo cui il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da una espressa disposizione di legge è contenuto nell'articolo 20 del Codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e risulta richiamato dalle Linee guida adottate dal Garante per la protezione dei dati personali il 14 giugno 2007. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 59 del 2011 in oggetto costituisce la norma di rango primario che consente il trattamento e la comunicazione dei dati sensibili che afferiscono i requisiti psicofisici di idoneità alla guida. Conseguentemente, il medico militare, in quanto previsto tra i soggetti che possono svolgere gli accertamenti di cui all'articolo 119 del Codice della strada, si dovrà attenere ai principi e alle regole generali per il trattamento e la comunicazione dei dati sensibili, contenuti nel citato decreto legislativo n. 196 del 2003.

Quanto, infine, alla decorrenza applicativa, l'articolo 28 del decreto legislativo in oggetto prevede che le disposizioni del provvedimento, tra cui l'articolo 14, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, a eccezione di alcune norme specificamente individuate, fra le quali l'articolo 23 e l'Allegato III, concernenti i requisiti psicofisici di idoneità alla guida, per le quali vale la disposizione generale che prevede l'entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il 15 maggio 2011.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Gen. D. CC TULLIO DEL SETTE)